

29460/2018



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA

Presidente

Opposizione allo stato passivo

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere - Rel.

ALBERTO PAZZI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

Ud. 13/06/2018 CC  
Cron. 29460  
R.G.N. 6754/2013

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

*C. U.c.c.l.*

sul ricorso n. 6754/13, proposto da:

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.az., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in )

)

), giusta procura speciale in

calce al ricorso;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Fallimento della La Novella S.r.l., in persona del curatore dott. Berlanda Stefano, elettivamente domiciliato in )

)

giusta procura speciale a margine del controricorso;

**CONTRORICORRENTE**

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo n. 777/13, depositato il 05/02/2013;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2018.

*ORD  
1145  
2018*

*Karjy*

## **RILEVATO CHE**

La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. chiese l'ammissione al passivo del fallimento della La Novella s.r.l. di varie somme, con collocazione ipotecaria, sulla base di due decreti ingiuntivi, nonché in via chirografaria per saldo debitore di conto corrente. Il giudice delegato del Tribunale di Bergamo ammise al passivo una parte delle somme richieste, ritenendo: inopponibile il contratto di finanziamento in data 13.8.09 e l'ipoteca contestuale, revocandoli a norma degli artt. 66 legge fall. e 2901, c.c., anche quali atti a titolo gratuito, considerati altresì inefficaci in quanto negozi simulati; inopponibile la garanzia fideiussoria in data 13.8.09 emessa a favore della Effegi Costruzioni s.r.l. e l'ipoteca giudiziale costituita, garanzie considerate parimenti revocate ex artt. 66 legge fall. e 2901 c.c.

La banca propose opposizione allo stato passivo per aver il Tribunale disatteso istanze fondate su due decreti ingiuntivi non opposti, divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento; si costituì la curatela, resistendo all'opposizione e sollevando l'eccezione revocatoria avente ad oggetto l'accertamento dell'inopponibilità e l'inefficacia della fideiussione emessa dalla fallita in favore della banca opponente a garanzia di credito non contestuale vantato dalla stessa banca verso la Effegi s.r.l., e del contratto di finanziamento del 13.8.09 diretto ad estinguere il pregresso debito della Effegi srl nei confronti della banca mutuante.

Il Tribunale di Bergamo ha, anzitutto, respinto l'opposizione, in quanto la definitività dei due decreti ingiuntivi non escludeva la revocabilità dei relativi crediti derivanti da atti inefficaci rispetto alla massa dei creditori, accogliendo invece l'eccezione della curatela, in quanto: la fideiussione era da qualificarsi atto a titolo gratuito poiché garanzia non contestuale al credito garantito senza alcuna controprestazione a favore del debitore principale o del garante; del pari atto gratuito andava qualificato il contratto di finanziamento garantito da ipoteca per ripianare il debito della Effegi s.r.l. cui fu corrisposta, contestualmente all'erogazione, la quasi totalità della somma mutuata; lo scopo pratico di tali atti fu quello di consentire alla banca opponente la

sostituzione dei crediti chirografari pregressi con crediti prelazionari ipotecari verso la società poi fallita.

La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituita la curatela con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

### **CONSIDERATO CHE**

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, va osservato che l'eccezione d'inammissibilità, per mancanza di autosufficienza- anche per mancata indicazione dei documenti su cui è fondato il ricorso- non ha pregio in quanto il ricorso indica con sufficiente chiarezza gli elementi di fatto e di diritto.

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, c.c., e 647 c.p.c., avendo il Tribunale disatteso i crediti fondati sui due decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi prima del fallimento.

Il motivo è infondato in applicazione dell'orientamento della Corte richiamato dalla curatela, secondo cui la definitività dei decreti ingiuntivi non esclude che i rapporti negoziali da cui derivino i crediti che ne siano oggetto possano essere dichiarati inefficaci ed inopponibili alla massa dei creditori (Cass., n. 7774/12).

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 legge fall., 2901 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse dichiarato i due contratti di garanzia inefficaci e revocabili, non trattandosi di atti a titolo gratuito e non sussistendo i presupposti della revocatoria.

Il motivo è infondato. Al riguardo, per quanto la presunzione di onerosità delle garanzie per debiti anche altrui contestuali, sancita dall'art. 2901 c.c., non significhi presunzione di gratuità delle garanzie non contestuali (e dunque in tal caso la gratuità o meno va accertata caso per caso), resta il fatto che gratuità significa assenza di corrispettivo, e nella specie non è allegata l'esistenza di un corrispettivo in favore della La Novella s.r.l., bensì solo l'esistenza di un interesse all'operazione, che è cosa diversa dal corrispettivo.

Nella memoria la ricorrente ha richiamato il precedente di questa Corte a Sezioni Unite, n. 6538/2010, secondo cui «In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"».

Tale precedente non è però inerente al caso concreto, perché si fa riferimento comunque alla necessità che il *solvens* «riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri», e nella specie non vi è alcun vantaggio attribuito da uno di tali soggetti, considerando che dalla sentenza impugnata si evince chiaramente- con argomentazioni sostanzialmente non contestate- l'irrilevanza degli interessi economici complessivi del gruppo di società facenti capo a Fabio Pezzotti quale amministratore della Effegi s.r.l. che gli atti inefficaci avrebbero perseguito.

Il difetto della *scientia damni*, poi, è stato censurato con argomenti di merito, mentre non rileva – trattandosi di atto gratuito – l'eventuale assenza di *consilium fraudis* del terzo beneficiario.

Con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale adottato una motivazione insufficiente in ordine all'effettiva sussistenza di un interesse infragruppo che abbia legittimato la concessione delle due garanzie, escludendone il carattere gratuito e revocabile.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di insufficiente motivazione, non formulabile alla luce della versione ultima dell'art. 360, n.5, applicabile nella fattispecie. Per il resto, la ricorrente ha riproposto le stesse questioni – già sollevate sotto il profilo della violazione di legge- relative alla gratuità e al requisito psicologico sotto il profilo del vizio di motivazione, ma lo ha fatto in maniera inammissibile dato il carattere di merito delle censure.

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 18.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1<sup>quater</sup> del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il..... 15 NOV 2018.....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente